



N. 1531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CIOCCHETTI, ALMICI, AMBROSI, BENVENUTI, GOSTOLI, CARETTA, CIABURRO, CIANCITTO, DE CORATO, DEIDDA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, POLO, ROSCANI, Fabrizio ROSSI, ROSSO, ROTELLI, Gaetana RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA, URZÌ, VIETRI e VINCI

(v. stampato Camera n. 813)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali)
della Camera dei deputati l'11 giugno 2025*

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 giugno 2025

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma)

1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Campagne di informazione e divulgazione scientifica)

1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della sa-

lute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Art. 3.

(Campagne di screening dermatologico)

1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV *index*) è più alto.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00